

LEGGE 16 gennaio 2001 n.9

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Costituzione dell'Autorita' per l'Aviazione Civile (CAA SMR)

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 16 gennaio 2001.

Art.1

(Istituzione e denominazione)

È istituita l'Autorità per l'Aviazione Civile di San Marino (Civil Aviation Authority CAA SMR - così chiamata in seguito).

La CAA SMR è un Ente Pubblico, che fa capo alla Segreteria di Stato per i Trasporti, dotato di personalità giuridica, con autonomia regolamentare, organizzativa e amministrativa nell'ambito degli stanziamenti ad esso assegnati.

Art.2

(Attribuzioni)

La CAA SMR esercita le funzioni di gestione amministrativa e tecnica delle attività aeree sotto la giurisdizione della Repubblica di San Marino.

In particolare svolge i seguenti compiti:

- 1) predisposizione di progetti normativi in materia di Aviazione Civile;
- 2) attività di coordinamento con le Segreterie di Stato interessate;
- 3) supervisione della programmazione e degli aspetti tecnici delle Società di gestione aeroportuale e delle aree aeroportuali sotto il controllo della Repubblica di San Marino;
- 4) rilascio di licenze e supervisione delle attività di Imprese di trasporto pubblico aereo, lavoro aereo e formazione tecnica aeronautica;
- 5) rilascio di titoli, certificazioni e qualificazioni di tipo aeronautico;
- 6) iscrizione degli aeromobili, dei naviganti professionisti e degli esperti alle rispettive sezioni dell'Albo aeronautico della CAA SMR;
- 7) controllo delle modalità di svolgimento delle operazioni di attività aerea;
- 8) controllo dell'aeronavigabilità degli aeromobili iscritti nell'Albo della CAA SMR;

9) mantenimento di rapporti tecnico operativi con enti, società ed organismi nazionali ed internazionali coinvolti in attività di aviazione civile ed eventuale loro riconoscimento tecnico-operativo;

10) rappresentanza tecnica della Repubblica di San Marino presso le organizzazioni internazionali di aviazione civile;

11) collegamento con la politica aeronautica della Unione Europea;

12) istruttoria delle tariffe relative alla effettuazione di ogni attività di aviazione civile ed al rilascio di licenze, titoli, certificazioni ed iscrizioni aeronautiche;

13) analisi e proiezioni di mercato sulle attività aeronautiche della CAA SMR;

14) prevenzione di incidenti ed inchieste su sinistri aeronautici;

15) acquisizione e cessione di tecnologia aeronautica anche per profitto;

16) definizione dell'entità e modalità di applicazione delle sanzioni.

Art.3

(Organi di gestione)

Gli organi della CAA SMR sono:

1) il Consiglio Esecutivo;

2) il Direttore Generale.

Il Consiglio Esecutivo è costituito dal Direttore Generale, con funzioni di Presidente, dai Capi Servizio e dal Capo della Segreteria Generale.

Al Consiglio Esecutivo, quando l'argomento trattato riguardi le rispettive competenze, possono intervenire anche i Segretari di Stato interessati, il Presidente dell'Aeroclub di San Marino ed il Presidente della Federazione Aeronautica Sammarinese o loro rappresentanti.

Il Consiglio Esecutivo, sulla scorta delle indicazioni strategiche ricevute dal Congresso di Stato, stabilisce gli obiettivi tecnici e finanziari nel breve e medio periodo e le modalità per il loro conseguimento.

Determina, inoltre, le necessità di personale della CAA SMR, proponendo numero e qualifiche degli addetti.

Il Direttore Generale deve essere in possesso di laurea in Ingegneria o Giurisprudenza. Viene nominato dal Congresso di Stato ed espleta le seguenti funzioni:

a) risponde al Segretario di Stato per i Trasporti dello sviluppo delle attività aeronautiche per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio Esecutivo della CAA SMR;

- b) sovrintende a tutta la struttura della CAA SMR coordinandone al meglio l'attività produttiva;
- c) propone al Congresso di Stato, per il successivo incarico, i Capi Servizio e il Capo della Segreteria Generale;
- d) propone alla Commissione per l'Aviazione Civile l'emanazione di provvedimenti amministrativi ritenuti necessari per lo sviluppo dell'aviazione civile della Repubblica di San Marino e per il mantenimento della sicurezza delle operazioni di volo;
- e) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di cui al punto d), salvo ratifica della Commissione per l'Aviazione Civile che dovrà intervenire entro 60 giorni.

Il Direttore Generale ed i componenti del Consiglio Esecutivo durano in carica 3 anni e, alla fine del mandato, possono essere rinominati.

Art.4

(Indirizzo e controllo)

Le funzioni di indirizzo e controllo sulle attività della CAA SMR sono svolte dal Segretario di Stato per i Trasporti.

Art.5

(Regolamento Amministrativo)

Il Regolamento Amministrativo della CAA SMR viene approvato con decreto reggenziale su proposta del Segretario di Stato per i Trasporti.

Compete al Consiglio Esecutivo di proporre al Segretario di Stato per i Trasporti eventuali modifiche.

Il Regolamento Amministrativo definisce:

- a) l'organigramma, le competenze, le retribuzioni, i criteri di selezione, le norme di comportamento e le sanzioni per il personale della CAA SMR;
- b) le modalità di selezione, impiego e retribuzione degli esperti eventualmente incaricati delle attività della CAA SMR;
- c) le modalità di istituzione e di attività di un comitato consultivo degli operatori e degli utenti, finalizzato a definire e rappresentare le esigenze dell'utenza della CAA SMR;
- d) le modalità di applicazione di un Sistema Qualità che garantisca il miglior livello di produttività della struttura della CAA SMR ed il massimo livello di qualità dell'attività degli operatori a cui viene rilasciata licenza;
- e) quant'altro integri, a livello applicativo, il contenuto della presente legge.

Art.6

(Normativa)

La normativa della CAA SMR deriva, in via diretta, dalla seguente documentazione nel citato ordine di priorità:

- a) normativa JAR (Joint Aviation Regulation)
- b) normativa ICAO (Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale)
- c) normativa nazionale, in mancanza di riferimento JAR o ICAO.

La normativa nazionale può essere definita in lingua italiana, ma deve essere tradotta ufficialmente in lingua inglese ed allegata in tale forma alla restante normativa entro sessanta giorni dalla sua emanazione.

Art.7

(Vincoli internazionali)

La CAA SMR, esplicherà tutte le azioni tecniche necessarie per aderire alle JAA (Joint Aviation Authorities) e mantenere lo stato di membro JAA finalizzato al reciproco riconoscimento aeronautico.

Art.8

(Albo Aeronautico)

Nell'ambito della CAA SMR viene istituito un Albo Aeronautico con le seguenti sezioni:

- a) Albo degli Aeromobili, in cui sono iscritti tutti gli aeromobili immatricolati nella Repubblica di San Marino;
- b) Albo dei Naviganti, in cui sono iscritti tutti i possessori di titoli aeronautici professionali rilasciati nella Repubblica di San Marino;
- c) Albo degli Esperti e dei Tecnici, in cui sono iscritti tutti i collaboratori tecnici certificati che svolgono attività continuative o periodiche nell'ambito della CAA SMR.

Art.9

(Vigilanza sulla costituzione della CAA SMR)

La Commissione per l'Aviazione Civile, istituita con Legge 30 ottobre 1992 n. 87, vigila sulla costituzione della CAA SMR.

La Commissione per l'Aviazione Civile è tenuta a verificare l'avvenuto completamento degli atti normativi intesi a disciplinare le materie citate nell'articolo 3 della Legge 30 ottobre 1992 n.87 e degli atti amministrativi intesi a rendere operativa la CAA SMR.

Successivamente la Commissione per l'Aviazione Civile si riunirà ogni qualvolta si dovesse rendere necessario per l'espletamento dei compiti previsti dalla Legge 30 ottobre 1992 n. 87 e dalle disposizioni contenute nella presente legge.

Art.10

(Finanziamento)

Per il perseguimento dei propri fini, la CAA SMR provvede a mezzo:

- a) contributi finanziari previsti da apposito stanziamento nel Bilancio dello Stato;
- b) proventi derivanti dall'esercizio dell'attività di istituto;
- c) contributi, donazioni e liberalità da parte di soggetti pubblici o privati.

Art.11

(Provvedimenti normativi)

I provvedimenti di cui all'articolo 3 della Legge 30 ottobre 1992 n.87, predisposti dalla CAA SMR, verranno adottati con Decreto Reggenziale su proposta del Segretario di Stato per i Trasporti, sentita la Commissione per l'Aviazione Civile.

Art.12

(Disposizioni transitorie)

L'attivazione operativa della CAA SMR deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

La costituzione della struttura organica e logistica ed i mezzi normativi idonei a renderla operativa verranno effettuati da un gruppo di lavoro di esperti, nominato dal Congresso di Stato su proposta del Segretario di Stato per i Trasporti.

Per l'anno in corso, al fine di avviare le procedure di costituzione dell'Ente, è stanziata la somma di L.100.000.000= (centomilioni) sul Capitolo 1-3-2490 "Fondo di intervento" del Bilancio dello Stato.

Art.13

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 18 gennaio 2001/1700 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Franco Terenzi - Enzo Colombini

IL
S
E
G
R
E
T
A
R
I
O
D
I
S
T
A
T
O

P
E
R
G
L
I
A
F
F
A
R
I
I
N
T
E
R
N
I

*Fr
an
ce
sc
a*

*Mich
el
ott
i*